

(Allegato A)

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice civile, l'Associazione denominata **Nuovo Eco 88 Escursionismo** con sede in Via di San Francesco di Paola n. 2, cap 50124 nel Comune di Firenze (FI).

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e inclusione. Essa non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) promuovere l'escursionismo in tutte le sue manifestazioni quale mezzo per conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente anche nei suoi aspetti culturali;
- b) promuovere ed organizzare attività ricreative, culturali e di aggregazione sociale a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci;
- c) favorire la partecipazione dei Soci invitandoli ad organizzare attività escursionistiche e culturali;
- d) esercitare attività connesse a quelle istituzionali per il reperimento di fondi per autofinanziamento.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi a cui si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3 – Soci

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono tre categorie di Soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, la non rivalutabilità della stessa e la non restituzione.

Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea.

È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Art. 6 – Organi sociali

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci maggiorenni.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convo-

cata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata mediante canali telematici perché ne sia data la massima diffusione.

Art. 8 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- approvare l'eventuale Regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di 3/4 dei Soci.

Art. 10 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; redige eventuali regolamenti; stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione motivata degli Associati; stabilisce l'importo della quota sociale associativa annuale; compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta gestione dell'Associazione; può affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri o ai Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può

nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Gli atti del Consiglio Direttivo sono depositati presso la sede o conservati a cura del Presidente.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di riunioni ordinarie che straordinarie.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Art. 13 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) contributi di privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali eventi conviviali e sottoscrizioni a premi;
- e) altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente in favore di Amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori ed in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero

siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 14 – Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima o conservato insieme agli atti del Consiglio Direttivo dal Presidente e può essere consultato da ogni Associato. Il rendiconto sarà comunque anche inviato agli Associati per e-mail.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale

che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Firenze il 08 gennaio 2022:

Giampiero Giannozzi

Nadia Senatore

Manuela Corti

Carmelita Concepcion

Roberto Arrighi

Maria Cristina Baldi

Giovanni Paradiso